

1. In sede di presentazione del progetto edilizio è necessario consegnare all'ufficio tecnico comunale, oltre ai documenti/relazioni tecniche già previsti dalle normative vigenti, la lista di controllo sia in formato digitale che cartaceo, sottoscritta dal progettista o dal tecnico che redige la relazione di progetto.
2. Per accedere agli incentivi di cui agli Articoli 139, 140 e 141 è necessario consegnare gli elaborati riportati nelle schede requisito di cui al precedente Articolo 143.
3. La mancata presentazione della documentazione comporta la decadenza dal beneficio dell'incentivazione.
4. Ad ultimazione delle opere è necessario consegnare all'ufficio tecnico comunale, oltre alla certificazione già prevista dalle normative vigenti, l'aggiornamento "come costruito" della documentazione di cui ai punti che precedono.
5. A verifica del raggiungimento dei requisiti richiesti per il conseguimento dell'incentivazione l'Amministrazione potrà effettuare i controlli previsti nelle schede requisito allegate.
6. Qualora ad esito delle verifiche previste dal presente Articolo si verificasse il mancato ottenimento dei requisiti richiesti, l'eventuale s.l.p. oggetto dell'incentivazione sarà considerata come realizzata in difformità dal titolo con conseguente applicazione delle sanzioni di legge, fatta salva la possibilità di regolarizzarla mediante l'utilizzo di diritti edificatori con le modalità previste dall'Articolo 34, comma 2 entro i termini dei procedimenti.
7. Fatta salva l'effettuazione dei controlli documentali previsti nelle schede requisito allegate, l'esecuzione delle verifiche dell'osservanza delle specifiche di prestazione richieste, successive alla data di fine lavori, può essere sostituita, a discrezione del titolare dell'intervento, da procedura di controllo in corso d'opera da effettuarsi da parte dell'Amministrazione ovvero da Professionisti accreditati sulla base di specifico protocollo di verifica determinato dall'Amministrazione stessa, solo a decorrere dall'attivazione di tale servizio.

CAPO V – INQUINAMENTO DA RADON

Art.145

RIDUZIONE DEGLI EFFETTI DEL GAS RADON SULLA SALUTE

1. Al fine di ridurre le esposizioni al gas radon negli ambienti confinati, le "Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor", emanate dalla Regione Lombardia con decreto n. 12678 del 21/12/2011, raccomandano di contenere le concentrazioni medie annue di radon negli ambienti confinati entro i valori di 200 Bq/ m³, per le nuove edificazioni, e di 300 Bq/ m³ per gli edifici esistenti. Analoghe prescrizioni dovranno essere adottate per gli edifici soggetti a lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che coinvolgano in modo significativo le parti a contatto col terreno. Pertanto dovrà essere prevista l'adozione di semplici ed economici accorgimenti costruttivi finalizzati alla riduzione dell'ingresso del radon ed a facilitare l'installazione di sistemi di rimozione del radon che si rendessero necessari successivamente alla costruzione dell'edificio. La tipologia e la complessità degli accorgimenti dovrà tenere conto della potenziale capacità di produrre alte concentrazioni di radon del suolo considerato.
2. Ai fini della prevenzione del rischio radon, nei luoghi di lavoro dove è obbligatoria la effettuazione delle misurazioni delle concentrazioni di gas radon come previsto dal capo III bis del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., dovrà essere assicurato per i lavoratori il rispetto dei pertinenti limiti di esposizione.